

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 126° RESOCONTO STENOGRAFICO

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417» (2851), approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag. 15, 18, 20
BOMPIANI (DC)	17
BONO PARRINO (PSDI)	17
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	16
FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	18, 20
MANIERI (PSI)	17
MANZINI (DC)	5, 6, 8 e <i>passim</i>
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	15, 17, 19
VESENTINI (Sin. Ind.)	15

«Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cine-

matografici e circensi» (2936), approvato dalla Camera dei deputati)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* 2, 4, 5 e *passim*

BOGGIO (DC)	3
MANZINI (DC)	5
NOCCHI (Com.-PDS)	4
TOGNOLI, <i>ministro del turismo e dello spettacolo</i>	5

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (2948), approvato dalla Camera dei deputati)

**(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE	7, 9, 10 e <i>passim</i>
FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	10, 12
LONGO (Com.-PDS)	9, 10, 13
MANZINI (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	8, 9, 10 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.)	9

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per la realizzazione, il ripristino l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi» (2936),**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi» già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, pervenutoci nella giornata di ieri, presenta elementi di indubbia rilevanza ed urgenza, tant'è vero che l'onorevole Ministro mi ha cortesemente pregato di porlo all'ordine del giorno della nostra Commissione nella speranza che esso possa giungere all'approvazione definitiva prima della chiusura estiva dei lavori.

Il provvedimento prevede un intervento dello Stato di 100 miliardi di lire diviso in due parti; 50 miliardi vengono destinati alla concessione di una serie di contributi o finanziamenti atti alla realizzazione di alcune categorie di interventi.

La prima categoria concerne interventi per impianti permanenti adatti all'allestimento e alla rappresentazione di spettacoli musicali, o per il loro adeguamento alle normative previste. La seconda riguarda l'acquisto, la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di rilevanza locale destinati a spettacoli teatrali e cinematografici, o per il loro adeguamento alla normativa sulla sicurezza. La terza concerne la concessione di contributi a privati che adeguino la normativa sulla sicurezza degli impianti per spettacoli. La quarta concerne la realizzazione, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, di aree attrezzate per le attività circensi. La quinta, infine, riguarda un aspetto assai importante ed urgente, cioè la realizzazione del Palazzo del cinema dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

Voi tutti sapete come la realizzazione di questa struttura, la cui progettazione è pronta da tempo, sia particolarmente attesa. Il Palazzo del cinema ospita una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale ed ha una struttura che, risalendo ad epoca precedente alla seconda guerra mondiale, è necessario rinnovare. Chi di voi ha frequentato tale manifestazione avrà sentito levarsi negli anni scorsi da varie parti, anche a livello internazionale, lamentele più o meno larvate, anche per il fatto che una manifestazione di questo livello si svolge in una struttura ormai assolutamente inadeguata.

Il disegno di legge in esame prevede sia la realizzazione del Palazzo del cinema sia una serie di interventi di vario genere, quali finanziamenti diretti, contributi, o possibilità di accendere mutui da parte di enti locali per la realizzazione di queste iniziative nel settore dello spettacolo e nel settore del cinema.

Ritengo non sia necessario sottolineare l'opportunità di una normativa di questo genere, anche tenendo conto del fatto che già esiste uno stanziamento nella legge finanziaria come accantonamento per la realizzazione e la ristrutturazione di impianti destinati a spettacoli musicali e cinematografici. Si tratta di una delle poste previste nella legge finanziaria che sono sotto la mannaia della cancellazione se non approviamo in tempo un provvedimento per la loro utilizzazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGGIO. Signor Presidente, sono senz'altro favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, soprattutto perchè affronta problemi antichi, di cui si parlava ancor prima della tragedia del cinema Statuto: mi riferisco all'adeguamento alle norme di sicurezza.

Desidero soltanto chiedere al Ministro che per le norme di attuazione della futura legge vengano concesse ai comuni tutte le agevolazioni possibili, affinchè gli uffici non neghino, legittimamente, magari sulla base di date non del tutto tempestive, contributi realmente necessari. Mi rimetto, quindi, al dinamismo del Ministro affinchè trovi le forme per cui chi non abbia perfezionato una pratica, ma possa dimostrare la propria buona fede mostrando progetti seri che rispondono effettivamente alle necessità e sono congrui nel prezzo, possa usufruire di questa legge, che è quanto mai opportuna poichè, nonostante numerosi interventi da parte dello Stato, moltissime sale devono ancora essere ristrutturate.

A mio avviso, occorrerà dare priorità alla costruzione o alla ristrutturazione delle sale cosiddette multiuso, che consentono non soltanto lo svolgimento di proiezioni cinematografiche (e ci auguriamo che il cinema continui a vivere), ma anche di rappresentazioni teatrali. So che in determinati comuni vi sono sale che non hanno potuto completare tempestivamente (specialmente in località balneari nel periodo estivo, o alpine nel periodo invernale) le opere di ristrutturazione per mancanza di fondi. Il mio appello, quindi, è che per quei casi documentati in cui si rilevino errori per così dire scusabili sul piano amministrativo si usi una certa benevolenza e si impartiscano istruzioni, naturalmente nelle forme che si riterranno più opportune, affinchè si evitino irrigidimenti burocratici per opere che sono urgenti.

Per quanto concerne l'urgenza del nuovo Palazzo del cinema dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, non si può che concordare data l'importanza della manifestazione e della sede ove essa si svolge. L'attuale struttura crea effettivamente delle difficoltà al pubblico, giacchè nella sala c'è una cattiva aerazione e vi sono stati diversi casi di persone colte da malore. Non posso che augurarmi, quindi, che il nuovo Palazzo del cinema venga realizzato tenendo conto di tutte le esigenze.

Concordo pienamente con la richiesta di una celere approvazione ed auspico che si possa avere la stessa rapidità quando riusciremo a

disegnare altri progetti per lo spettacolo che da troppo tempo sono in sofferenza per colpa nostra.

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Boggio, desidero precisare che l'articolo 2 prevede che per l'individuazione dei criteri e dei parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi il Ministro si avvalga di una Commissione composta dal Ragioniere generale dello Stato e dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, la quale fisserà dei criteri che verranno sottoposti al vaglio delle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Quindi, vi sarà un ulteriore nostro coinvolgimento su tale materia.

**NOCCHI**. Signor Presidente, da quanto annunciato, dai colleghi della Commissione lavori pubblici sono state sollevate da quelle Commissioni, in sede di esame consultivo del disegno di legge, questioni di grande importanza. Ritengo, pertanto, che una valutazione completa sul provvedimento non possa essere data finchè ciascuno di noi non avrà la possibilità di valutare la portata di dette osservazioni. Ad esempio, per quanto concerne il regime delle concessioni, in particolare per l'opera che deve essere realizzata a Venezia, la Commissione ha sollevato una questione che deve essere discussa a parte.

Circa il disegno di legge nel suo complesso, desidero ricordare che in sede di dibattito sul bilancio 1991 la 7<sup>a</sup> Commissione sollecitò il Ministro a presentare, o meglio riproporre con tempestività in questo scorcio di legislatura - giacchè era già stato presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati che aveva tuttavia incontrato problemi per l'approvazione finale - un disegno di legge a favore delle istituzioni e dei privati che si occupasse del recupero, della ristrutturazione e dell'utilizzazione degli spazi per la promozione della cultura teatrale, musicale e cinematografica.

Tuttavia nella sua stesura finale il bilancio prevedeva una posta finanziaria che interveniva soltanto sul capitale a fondo perduto, con una quantificazione di risorse finanziarie piuttosto modesta, che si aggirava intorno ai 50 miliardi, sulla base della quale era ipotizzabile una programmazione assai limitata. Vedo con piacere che è stata ripristinata l'impostazione che tende a mobilitare risorse e ritengo che ciò sia assai importante.

In tutta onestà devo dire che se l'avvio dell'esame della legge si fosse avuto al Senato avrei fatto altre osservazioni giacchè mi sembra, signor Ministro, che si tratti di un provvedimento piuttosto dipendente dalla responsabilità ministeriale, mentre le regioni, che pur avendo competenze parziali hanno fatto moltissimo in questi quindici anni per la promozione delle strutture, vengono coinvolte soltanto al momento della discussione finale per valutare se le scelte che si stanno maturando corrispondono sostanzialmente alle attese.

A nostro avviso, l'impostazione avrebbe potuto essere diversa, anche perchè un criterio fondamentale per favorire un equilibrato intervento nel territorio non può non immaginare un coinvolgimento delle autonomie locali, delle regioni, specialmente di quelle che hanno prodotto interventi interessanti su teatri storici, su sale che hanno una certa rilevanza da questo punto di vista. Quindi la nostra raccomanda-

zione è che nel momento in cui avvieremo la discussione sui criteri, nel momento in cui si elaborerà la programmazione ed i suoi obiettivi, le regioni vengano coinvolte in prima battuta, giacchè sarebbe quasi offensivo coinvolgerle soltanto nella fase finale, nel momento in cui il tragitto della programmazione è ormai concluso.

Ritengo positivo che siano stati previsti i privati come soggetti attuatori di questa legge. Il Ministro sa che, soprattutto nel settore cinematografico, la crisi della gestione degli spazi è stata causata dalla televisione. Molti privati avrebbero voluto magari rilanciare la struttura anche attraverso un cinema di qualità, collegandosi con associazioni culturali, ma si sono scontrati con norme giugulatorie, con spese talmente ingenti da impedire qualsiasi iniziativa, tranne quelle dei più coraggiosi. In questo caso invece il privato viene considerato un interlocutore a pieno titolo nell'ambito della programmazione, e questo è un fatto positivo.

Manca purtroppo un riferimento alla programmazione tra pubblico e privato, nonostante che possano essere numerosi i casi di comuni e di consorzi di privati che in maniera sinergica mettano a disposizione risorse importanti per caratterizzare un certo tipo di intervento non solo dal punto di vista della identità culturale ma anche da quello della gestione successiva.

Probabilmente l'impostazione originaria del provvedimento poteva essere diversamente concepita, tuttavia il giudizio complessivo è positivo.

Rinviamo la valutazione finale al parere delle altre Commissioni, specialmente della Commissione lavori pubblici che sul regime delle concessioni ha espresso delle valutazioni di cui tutti i colleghi dovranno tener conto.

MANZINI. Vi è il problema della Cassa depositi e prestiti. Identica questione sussiste per un analogo provvedimento, dove l'ambito previsto dalla legge contempla sia la possibilità di stare dentro, sia quella di stare fuori. Saranno i comuni a scegliere se utilizzare il *plafond* a tutto carico dello Stato oppure se utilizzare anche l'esterno, aggiungendo quanto la Cassa depositi e prestiti non eroga.

Vorrei riuscire a comprendere se il problema è stato volutamente lasciato in questi termini, giacchè in tal caso si tratterebbe di una scelta che potrebbe anche rivelarsi giusta.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Rispondendo al senatore Manzini, affermo che è stato fatto volutamente. Mi dispiace, inoltre, che questo provvedimento giunga all'esame del Senato proprio nelle ultime ore di lavoro precedenti la chiusura estiva. D'altronde si tratta di un disegno di legge già presentato nel 1989 il cui *iter*, come ricorderete, venne bloccato in occasione della predisposizione della legge finanziaria 1991, che in una prima fase eliminava completamente lo stanziamento previsto per tale provvedimento, che pure era già stato deliberato dalla Camera dei deputati, anche se non con una definitiva approvazione formale.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge che giunge in grande ritardo rispetto alle esigenze per le quali era stato presentato e con uno stanziamento fortemente ridotto rispetto alla finanziaria 1991. Esso rappresenta – se posso usare questo termine – un provvedimento-ponte tra le leggi attualmente vigenti nel campo dello spettacolo e le cosiddette leggi di settore all'esame del Parlamento, compresa quella relativa al cinema che è entrata in dirittura d'arrivo proprio in questi giorni alla Camera dei deputati. Lo stesso discorso vale per la legge sulla musica e per quella sul teatro, che invece non ha ancora iniziato il suo *iter*.

Il provvedimento in esame potrebbe consentire la realizzazione di quei luoghi di spettacolo per la musica, per il cinema, per il teatro di cui si sente l'esigenza. Del resto il disegno di legge predisposto dal mio predecessore, onorevole Carraro, nacque sulla base delle richieste avanzate al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ho sottolineato tale aspetto, che descrive i limiti di questo provvedimento, anche per rispondere alla giusta osservazione del senatore Nocchi circa l'opportunità di inserire anche alcune disposizioni che prevedano accordi di programma, che sono entrate nella nostra normativa non solo con la legge n. 64, ma anche con la legge n. 142. In tale provvedimento esse non sono state inserite, mentre per la legge relativa al cinema, proprio con emendamenti presentati in questi giorni, sono stati previsti accordi di programma. Mi auguro che ci si muoverà nella medesima direzione anche per la legge sulla musica e per quella sul teatro, le quali dovranno regolare in forma organica i diversi settori dello spettacolo.

Nel provvedimento si era anche prevista la proroga del *tax shelter* interno ai settori dello spettacolo (cinema, teatro e musica), che aveva valenza soprattutto per quanto riguarda il cinema. La Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso un parere contrario alla proroga del *tax shelter* interno che scadeva il 31 maggio di quest'anno. La Commissione di merito della Camera ha preso atto di tale parere con rammarico, proseguendo ugualmente nell'*iter* del provvedimento, che presenta comunque aspetti molto interessanti per favorire la realizzazione di impianti di spettacolo.

In un primo tempo era stato previsto uno stanziamento specifico per la costruzione dell'auditorio di Roma, successivamente eliminato a causa dell'approvazione della legge speciale per Roma capitale nell'ambito della quale verranno individuate le risorse per la realizzazione di tale opera. In luogo dell'auditorio è stata finanziata la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia. Nel frattempo, infatti, la Biennale ha indetto un concorso ove sono stati presentati 10 progetti e nel prossimo mese di settembre vi sarà la scelta del progetto vincitore ad opera di un'apposita commissione.

Circa la realizzazione del Palazzo del cinema di Venezia desidero riprendere le considerazioni svolte dal senatore Boggio. Essa non è importante soltanto ai fini di un ammodernamento, ma anche per dare un carattere polivalente a quest'opera architettonica, che può servire non soltanto per ospitare il festival d'arte cinematografica, ma anche per attività congressuali o di altro tipo, che possano consentire un rilancio del Lido di Venezia al di fuori del periodo, purtroppo assai

ristretto, del festival. Sapete bene che esistono numerosi problemi per il Lido di Venezia che è invece un luogo particolarmente idoneo allo svolgimento di congressi o di manifestazioni di tipo artistico proprio per le sue caratteristiche. La raccomandazione del Governo, quindi, è che si proceda alla realizzazione di una struttura polivalente, come del resto è nelle intenzioni della Biennale e del comune di Venezia.

Detto questo, resta in ogni caso l'urgenza di intervenire a favore del Palazzo del cinema che è purtroppo solo una sala cinematografica, non disponendo di strutture di servizio paragonabili per esempio al Palazzo del cinema di Cannes, organizzato in modo molto diverso e contenente nel proprio corpo addirittura la struttura di un mercato per il cinema. Noi non intendiamo certamente trasformare la mostra cinematografica di Venezia in un mercato - non è mai stata questa la nostra intenzione e mai lo sarà - però è indubbiamente necessario dotare di servizi la struttura che ospita la mostra e dare alla stessa un carattere polivalente così da renderla adatta, oltre che allo svolgimento della mostra cinematografica, anche ad ospitare congressi e varie manifestazioni di spettacolo.

Non ritengo di dover aggiungere altro se non ringraziare il Presidente per la tempestività con cui ha posto all'ordine del giorno questo provvedimento, cosa che testimonia ancora una volta la sua sensibilità in materia, e augurarmi che una sollecita approvazione del disegno di legge consenta di presentarlo alla prossima mostra cinematografica di Venezia, che avrà inizio il 3 settembre, come un contributo del Parlamento ad una grande e prestigiosa istituzione, oltre che naturalmente come un provvedimento utile per quei comuni e quei privati che intenderanno assumersi il compito di realizzare e ripristinare le strutture idonee alla produzione dello spettacolo nei suoi diversi aspetti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, mentre non è ancora pervenuto quello della 5<sup>a</sup> Commissione. Pertanto rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (2948)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione, favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 2, della 5<sup>a</sup> Commissione, che si è pronunciata in parte in senso contrario, ma senza che ciò abbia effetti preclusivi sull'*iter* in sede deliberante, e dell'11<sup>a</sup> Commissione, che si è espressa in senso favorevole.

Prego il relatore Manzini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Desidero innanzitutto ricordare brevemente che il provvedimento in esame trae origine da un decreto-legge più volte reiterato e che nella sua ultima stesura anche il Senato approvò, apportando alcune modificazioni che non ne consentirono la definitiva approvazione in tempo utile. Il contenuto di quel decreto-legge è stato in parte riprodotto in un nuovo provvedimento d'urgenza (n. 172 del 6 giugno 1991, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, da questa approvato con modificazioni ed ora all'esame del Senato) ed in parte trasferito nel presente disegno di legge, che è oggi sottoposto al nostro esame dopo quello della Camera dei deputati.

Il provvedimento essenzialmente concerne tre argomenti, che si riducono poi a due per un motivo che appare alquanto singolare.

In particolare, l'articolo 1 concerne i permessi sindacali annuali, mentre l'articolo 2 riguarda la sistemazione di personale precario delle accademie e dei conservatori che non era rientrato a suo tempo nelle disposizioni di cui alla legge n. 487. Nel provvedimento sono infine previste alcune norme tendenti a rendere più agile e snella la definizione e la realizzazione del piano di aggiornamento nelle singole scuole.

Per quanto riguarda il primo punto desidero brevemente ricordare che attualmente la normativa relativa ai comandi sindacali è quella fissata dalla legge n. 249 del 1978 che prevede le aspettative sindacali secondo una procedura analoga a quella stabilita per altri settori, mentre altre norme regolano la concessione dei permessi sindacali brevi.

Occorre in questa materia tenere conto della peculiarità del comparto scuola. Infatti, mentre in altri settori dieci giorni di permesso sindacale non comportano rilevanti problemi di organizzazione, nella scuola l'assenza di insegnanti durante l'anno scolastico per aspettativa sindacale ha comportato in passato numerosi problemi sia per l'esigenza di una sostituzione, a volte complessa e comunque sempre onerosa, sia sotto il profilo della continuità didattica. Per cercare di ovviare a tali inconvenienti da qualche anno il Ministero ha seguito la strada dell'accumulo a livello provinciale di questi permessi consentiti così da avere aspettative per l'intero anno scolastico. Questo provvedimento è stato utilizzato dal Ministero soprattutto a livello nazionale per renderlo più efficace e compatibile con le esigenze sindacali, non omogenee dal punto di vista territoriale, soprattutto in considerazione della diversa presenza delle singole associazioni sindacali sul territorio nazionale. La Corte dei conti ha però sollevato obiezioni in merito a tale procedura chiedendo che la stessa sia prevista con una legge che stabilisca che la gestione dei permessi sindacali per il comparto scuola deve avvenire a livello nazionale.

A titolo informativo posso dire che attualmente le aspettative sindacali concesse ai sensi della citata legge n. 249 sono 228, mentre i permessi annuali che il provvedimento in esame intende regolamentare ammontano a 1021. Queste cifre denotano una riduzione e quindi una minore spesa per quest' voce rispetto al passato.

La suddivisione di queste rappresentanze sindacali avviene ovviamente in base ad un criterio di rappresentatività che nella scuola viene



riconosciuto, sulla base dei risultati elettorali in occasione dell'elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il provvedimento prevede inoltre una sanatoria delle procedure provinciali utilizzate negli anni precedenti e circa le quali la Corte dei conti aveva sollevato eccezioni.

L'articolo 2 concerne la sistemazione del personale precario delle accademie e dei conservatori, ai cui problemi non era stata fornita risposta con la legge n. 417. Propongo alla Commissione la soppressione di tale articolo a causa di un singolare incidente verificatosi alla Camera dei deputati, ove tale disposizione è stata inserita - sostanzialmente nella stessa versione, anche se esistono piccole diversità di ordine lessicale - anche come articolo aggiuntivo alla legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 1991. Quindi, uno dei due provvedimenti dovrà tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Stante il fatto che il citato decreto si troverà domani all'esame della nostra Assemblea, ritengo sia logico sopprimere l'articolo 2 del provvedimento in esame e rinviare quest'ultimo alla Camera affinché lo approvi nella nuova formulazione.

Per quanto concerne l'articolo 3, si propone di consentire al Ministero di assegnare direttamente a tutte le scuole i fondi relativi ad iniziative che facciano parte del piano nazionale di aggiornamento, fondi che attualmente vengono liquidati con una procedura estremamente complessa. Infatti, trattandosi di un provvedimento a carattere nazionale, le pratiche vengono inviate al Provveditorato, che si trova poi in grande difficoltà a liquidare i fondi soprattutto a quelle unità scolastiche che non hanno personalità giuridica.

L'articolo 4 è una semplice conferma che tutti provvedimenti relativi all'articolo 3 avviati a seguito dei decreti via via decaduti vengono riconfermati nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, desidero soltanto un chiarimento. Siamo sicuri che l'unica sovrapposizione riguardi l'articolo 2? Ricordo, infatti, che la questione della pubblicità degli elenchi sia del personale comandato sia del personale distaccato per motivi sindacali, di cui al comma 10 dell'articolo 1, è stata già discussa.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Ne abbiamo discusso in Aula, ma il decreto è decaduto.

LONGO. Desidero fare un'osservazione sui commi 9 e 10 dell'articolo 1 che prevedono il meccanismo della pubblicità e della pubblicazione. Si parla di «aspettative sindacali», quando l'articolo 1, a rigore, fa riferimento ai permessi annuali che vengono cumulati.

Vorrei allora capire, giacché si usa il termine «aspettative», se la pubblicazione dei fruitori è totale o parziale, se si riferisce solo all'aspettativa o anche ai permessi.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Esiste un certo numero di aspettative sindacali in base alla legge n. 249 del 1978, che è quella che conferisce le aspettative sindacali sul piano nazionale. Tutte le categorie hanno poi diritto di contrattare i permessi sindacali.

LONGO. Naturalmente tali permessi possono essere cumulati per divenire permessi annuali.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. La scuola rinuncia ad avere permessi sindacali brevi e li cumula. La legge prevedeva che fossero cumulabili soltanto a livello provinciale, mentre negli ultimi anni il Ministero ha compiuto una forzatura.

LONGO. Ma gli elenchi sono pubblici?

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Divengono delle aspettative vere e proprie.

LONGO. Dalla legge ciò non si evince.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio anzitutto il relatore per l'esauriente esposizione e chiedo alla Commissione di accelerare al massimo l'*iter* del provvedimento, affinché possa essere domani inviato alla Camera dei deputati.

Ritengo altresì che la domanda posta dal senatore Longo possa trovare esplicitazione in un ordine del giorno che il Governo non ha difficoltà ad accogliere, giacchè la nostra volontà è quella di fornire la massima chiarezza. D'altronde le stesse organizzazioni sindacali desiderano essere garantite e quindi hanno certamente piena volontà di fornire garanzie rispetto all'indicazione dei nomi.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura dei pareri pervenuti. La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che venga stralciato l'articolo 2, che riproduce una norma già contenuta nel disegno di legge n. 2916, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato».

Come ho detto in precedenza, l'11<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole.

La 5<sup>a</sup> Commissione, infine, ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerate le assicurazioni fornite dal Tesoro alla Camera dei deputati

in ordine all'assenza di oneri soprattutto in relazione agli articoli 1 e 2, dichiara di non avere nulla da osservare, se non per l'articolo 1, su cui il parere è contrario, in quanto esso finisce con il creare una diversità di disciplina con altri comparti del pubblico impiego. In ogni caso l'attuazione della normativa dovrà evitare la concessione di permessi in mancanza della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge».

Poichè questo parere non rientra fra quelli previsti dall'articolo 41 del Regolamento, riferendosi ad una questione di merito e non di copertura, esso non esplica un effetto preclusivo sull'*iter* del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

10. Sono altresì annualmente pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

Con riferimento a questo articolo, il senatore Longo ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2948, recante disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti ed in materia di personale del comparto scuola,

raccomanda al Governo:

che il comma 9 dell'articolo 1 riguardante la pubblicità dell'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali sia interpretato nel senso di comprendervi anche i destinatari dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

0/2948/1/7

LONGO

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che il chiarimento portato dall'ordine del giorno sia positivo e pertanto esprimo una valutazione favorevole.

FINCATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

LONGO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Longo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi da effettuare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione, sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 del medesimo articolo, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonchè, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Il relatore ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

**Non è approvato.**

## Art. 3.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23, e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuità.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede (ore 16,30); alle ore 16,40 vengono sospesi e sono ripresi alle ore 20,20.*

**«Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle

sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

In sostituzione del relatore Manzini, temporaneamente assente, comunico che, a seguito del parere espresso dalla Commissione giustizia e dell'incontro informale svoltosi poco fa con il vice presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stato proposto il seguente nuovo testo dell'emendamento 2.1:

*Sostituire il comma 1 del testo dell'articolo 97-bis con il seguente:*

«1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia decorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello, ed in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo».

2.1

MANZINI, VESENTINI, CALLARI GALLI

VESENTINI. La Sinistra indipendente si dichiara ovviamente a favore di questo testo, alla cui messa a punto abbiamo avuto la possibilità di collaborare. Riteniamo che si tratti di un testo molto equilibrato che garantisce alla scuola di funzionare proficuamente e alle persone coinvolte da questi procedimenti di veder tutelati i propri diritti.

Desidero precisare che questa nuova norma va letta nel contesto più generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, ed aggiungo che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che dopo cinque anni la posizione delle persone coinvolte possa essere riesaminata dalla commissione di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La Sinistra indipendente si esprime dunque favorevolmente sull'emendamento nonchè sull'intero disegno di legge.

STRIK LIEVERS. Anche su questo nuovo testo conservo delle perplessità, sebbene mi sembri che nell'insieme il disegno di legge risponda ad un'esigenza pienamente condivisibile.

La mia perplessità riguarda l'equiparazione alla sentenza di condanna passata in giudicato della sentenza di condanna di primo

grado confermata in appello. Comprendo bene che ragioni pratiche e di senso comune possano indurre a ritenere che una persona che già abbia subito due condanne non debba venir messa in contatto con i ragazzi. Qui però equipariamo *in toto* la sentenza passata in giudicato alla sentenza di primo grado confermata in appello, e questo non solo per quanto concerne un provvedimento cautelativo, che è sempre nel potere dell'autorità scolastica decidere anche a prescindere da condanne penali: quando ne ricorrano i termini, infatti, il Ministero è in grado di assumere i provvedimenti che considera adeguati. Nel caso in esame però non di questo si tratta; veniamo invece a sancire in termini di diritto, di principio un'equiparazione fra persone che si trovano in situazioni giuridiche completamente diverse. Fino a che non modifichiamo la Costituzione, però, la persona che non ha subito una condanna definitiva è da ritenersi presuntivamente non colpevole, mentre noi stabiliamo per questo soggetto una misura di sospensione dall'insegnamento: una misura sicuramente necessaria, doverosa, che però non è cautelativa ma si configura con una vera e propria sanzione che rimane iscritta anche formalmente come tale e che in qualche modo è aggiuntiva rispetto alla pena stabilita dall'autorità giudiziaria. Cosa succede allora a chi, dopo aver subito questa sanzione definitiva, rispetto alla quale potrà ricorrere solo dopo che siano trascorsi cinque anni, viene assolto in Cassazione prima che tale periodo sia passato? In che situazione si trova? Ha subito una pena che rimane iscritta e che non è una misura cautelativa.

Per ovviare a questo ritengo che sia opportuno modificare il testo dell'emendamento, pertanto chiedo di sopprimere al suo interno le parole: «ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello». Se decidessimo in questo senso all'autorità scolastica rimarrebbero strumenti di altro tipo, di altra forma e figura giuridica per intervenire qualora ne ravvisi la necessità, ma non si verrebbe a sancire una violazione del principio costituzionale che vuole l'imputato non colpevole fino alla definitiva condanna.

CALLARI GALLI. L'intervento del collega Strik Lievers ha messo molto bene in evidenza che la materia oggetto del disegno di legge riveste aspetti delicatissimi. Si tratta infatti di equilibrare fra di loro dei diritti diversi: quello del soggetto colpito dal provvedimento e quello della classe, dei ragazzi e dei loro genitori, della comunità educante nel suo insieme. È innegabile infatti che attorno ai casi che il disegno di legge configura si articola una forte apprensione.

Penso di poter dire che noi, tutto sommato, ci siamo mossi con molta cautela, abbiamo assunto informazioni e approfondito l'argomento. Nonostante ci fosse stata segnalata l'urgenza del disegno di legge non abbiamo proceduto con rapidità, con fretta; ora però credo che la formulazione che è stata concordata raggiunga l'equilibrio desiderato. Davanti ad una sentenza di condanna confermata dal grado di appello abbiamo una sospensione dall'insegnamento che lascia però al soggetto colpito la tutela di almeno parte dei suoi diritti, quello ad esempio di svolgere il proprio lavoro in un ambito diverso. Ciò considerato, io mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo così com'è.



BONO PARRINO. La delicatezza della funzione docente e l'equilibrio nei rapporti fra il singolo soggetto e l'istituzione scolastica sono i due punti fondamentali sui quali il dibattito deve vertere. Mi sembra che nel suo intervento la collega Callari Galli li abbia ben delineati e inquadrati nella giusta ottica.

Con questo disegno di legge si è presa coscienza di un problema che esiste e che crea gravi problemi all'interno dell'istituzione scolastica. Il clima di allarmismo che si creerebbe lasciando al suo posto un soggetto che abbia subito una condanna in primo grado confermata poi in appello è infatti facilmente immaginabile. Accanto a questo va sottolineato poi che in molti casi, per motivi di salute ad esempio, si verifica un analogo allontanamento dalla funzione docente e l'impiego in altre attività.

STRIK LIEVERS. Qui si parla di sanzione però.

BONO PARRINO. Desta però più allarme il lasciare chi ha subito una condanna alla sua funzione docente piuttosto che l'allontanarlo per un periodo.

Concludo allora esprimendo il sì convinto e motivato del mio Gruppo all'emendamento.

BOMPIANI. Mi associo alla stragrande maggioranza dei colleghi che sono intervenuti nel valutare positivamente lo sforzo che la Commissione ha compiuto. Ci siamo mossi con cautela, abbiamo ascoltato esperti ad altissimo livello, ci siamo consultati con la Commissione giustizia. I casi riscontrati nell'ambiente scolastico non hanno una frequenza particolare rispetto a quanto si verifica in generale nel paese; non c'è dubbio però che certi delitti, quando hanno riflessi in ambienti di particolare delicatezza come quello scolastico, risultano più gravi, più «odiosi» come si dice con termine tecnico: assumono infatti una risonanza psicologica particolare e le conseguenze che da essi possono derivare sono molto rilevanti.

Sono d'accordo con le colleghe Callari Galli e Bono Parrino: la funzione educante coinvolge aspetti estremamente delicati, e qualsivoglia stravolgimento dell'immagine dell'insegnante che lo mostri in contrasto con la legge non può non avere delle ripercussioni sui giovani, sui ragazzi, sulle loro famiglie. È questo che spiega la particolare delicatezza del problema e lo sforzo compiuto nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra gli interessi della persona coinvolta e l'istituzione in quanto tale. E questo non semplicemente per il buon nome dell'istituzione ma per la funzione educativa che l'istituzione espleta. Il testo che ci è stato proposto mi sembra garantisca che tale punto di equilibrio tra le due esigenze è stato trovato. Anche a nome del mio Gruppo quindi dichiaro che voterò a favore dell'emendamento e dell'intero testo.

MANIERI. Per i motivi espressi dai colleghi, che faccio miei, esprimo un voto a favore del testo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ritengo che la preoccupazione espressa dal senatore Strik Lievers possa essere superata facendo riferimento al carattere specifico della materia di cui ci occupiamo. Le sanzioni che sono previste dagli articoli 94 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 derivano in sostanza dalla violazione dei doveri d'ufficio. Non sono cioè legate al compimento di reati che comportano una sentenza di carattere penale, ma al venir meno di alcuni doveri di ufficio. Il parere espresso dalla Commissione giustizia del resto ci rende tranquilli. Non stiamo andando contro la Costituzione che vuole una persona innocente finchè sul suo conto non sia stata emessa una sentenza definitiva. In questo caso la materia è diversa: al limite si potrebbe immaginare una simile sanzione disciplinare per la violazione dei doveri d'ufficio anche se non sussistessero tali circostanze.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che nella mia qualità di relatore rinuncio a replicare.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

«*c-bis*) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;».

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis. - (*Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi*). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità, concretatisi in delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni,

per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, quando gli atti stessi, oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis dell'articolo 94».

Ricordo che a questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 del testo dell'articolo 97-bis con il seguente:*

«1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia decorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado d'appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo».

2.1

MANZINI, VESENTINI, CALLARI GALLI

All'emendamento 2.1 è stato presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 2.1, sopprimere le parole: «ovvero sentenza di primo grado confermata in grado d'appello».*

2.1/1

STRIK LIEVERS

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nel corso della mia dichiarazione di voto intendo spiegare ulteriormente il senso della mia proposta. Concordo sul fatto che nella scuola devono in primo luogo essere

tutelati i diritti degli studenti. Ci troviamo però di fronte ad una presunzione di turbativa del mondo scolastico. Ribadisco che a mio parere ai fini dell'erogazione della sospensione dall'insegnamento la sentenza passata in giudicato non può essere equiparata alla sentenza di primo grado confermata in appello. Tra l'altro nel testo dell'emendamento 2.1 si fa esplicito riferimento alla sanzione, misura che può essere erogata solo nei confronti del soggetto riconosciuto colpevole. Invece la persona condannata in prima istanza è ancora costituzionalmente innocente e, a termini di diritto, non ha commesso il fatto. Un diverso discorso si potrebbe fare qualora nel testo si parlasse di misure cautelari. La sanzione invece può essere riferita soltanto ad una condanna definitiva. Tra l'altro rischiamo di trovarci di fronte ad un paradosso: se la Cassazione dovesse riformare la sentenza di secondo grado e vi fosse una nuova sentenza di merito di assoluzione noi non potremmo ritirare la sanzione erogata. Ritengo perciò che la contraddizione esista anche a livello di principio.

Se fosse operata una distinzione tra sanzione e misura cautelare sarei disponibile a ritirare il mio emendamento. Se questa distinzione non sarà operata ed il mio emendamento verrà respinto sarò costretto ad esprimere il mio voto contrario sul disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. Debbo ricordare che il termine «sanzioni disciplinari» è adoperato dall'articolo 417 del codice penale in relazione a comportamenti che non configurano reato. Non vi è perciò alcuna difficoltà ad erogare una sanzione in assenza di una condanna penale. Il relatore esprime perciò parere contrario al subemendamento 2.1/1 e favorevole all'emendamento 2.1.

**FASSINO**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento 2.1/1 presentato dal senatore Strik Lievers.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Manzini e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: «la sanzione di cui

alla lettera *d*) dell'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui alle lettere *c*-bis) e *d*) dell'articolo 94».

**È approvato.**

Art. 4.

1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'articolo 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

**È approvato.**

Chiedo alla Commissione che mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 20,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA